

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 4 febbraio 1997, n. 138.

(Annulla T.A.R. Calabria – Catanzaro, 31 ottobre 1996, nn. 806-810).

In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista.

Omissis.

La giurisprudenza della Sezione pacificamente ritiene che le firme dei presentatori-sottoscrittori della lista debbano essere autenticate nei modi di legge (decc. 29 giugno 1979 n. 470; 19 dicembre 1980 n. 989; 7 marzo 1986 n. 148). Ma tale costante indirizzo - che si intende qui ribadire - si riferisce ai sottoscrittori della lista medesima, alla luce dell'espresso disposto del quarto comma dell'art. 32.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento alla consegna materiale della lista presso la segreteria del Comune.

La legge non regola in alcun modo l'atto della consegna della lista, se non per disporre che il segretario comunale rilascia ricevuta degli atti presentati, evidentemente al soggetto che tale consegna ha effettuato.

La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente «presentano» (vale a dire consegnano) la lista nella segreteria del Comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista.

Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui in materia elettorale le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento.

Sulla base di analogo ordine di considerazioni, del resto, l'Adunanza plenaria di questo Consiglio (dec. 17 dicembre 1996 n. 24 cit.) - recependo analogo orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (dec. 6 luglio 1991 n. 333) - ha stabilito, con riferimento alla normativa vigente in Regioni a statuto speciale che disciplina la delega per la consegna della lista, che la delega medesima possa essere rilasciata a persona non nominativamente indicata, proprio perché la normativa non si occupa delle persone che materialmente consegnano la lista presso l'ufficio competente.

Omissis.